



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10356 del 2014, proposto da:

Antonio Pugliese, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Carlo Parente, Stefano Monti, con domicilio eletto presso Parente Studio Legale in Roma, Via Emilia N. 81;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri;

nei confronti di

Antonio Scavelli;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 10083/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, per la stabilizzazione del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza dell'appellante, per essere autorizzato a procedere alla integrazione del contraddittorio, nei confronti degli ulteriori controinteressati, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che in effetti l'elevato numero dei destinatari giustifica che si autorizzi la notificazione per pubblici proclami, per il combinato disposto degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, del codice del processo amministrativo, con le modalità che saranno appresso precisate;

Ritenuto che appare conveniente disporre che il Ministero dell'Interno presti, nel modo di cui appresso, la propria collaborazione all'effettuazione dell'incombente;

Ritenuto che la formalità da eseguire consista nella pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell'Interno, nella parte dove sono abitualmente inseriti gli avvisi relativi ai bandi, concorsi, etc., relativi al personale (e specificamente del personale del Corpo Vigili del Fuoco), di un avviso contenente gli estremi essenziali del presente giudizio (nome del ricorrente, autorità giudiziaria, numero del registro generale ricorsi, estremi degli atti impugnati, sintesi dei motivi d'impugnazione, ecc.) con altresì l'elenco nominativo dei controinteressati; l'avviso dovrà rimanere inserito e reperibile nel sito sino alla definizione del giudizio, ma ai fini processuali l'incombente si potrà ritenere perfezionato decorsi quindici giorni dal primo inserimento (che dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data del deposito in segreteria del presente decreto);

P.Q.M.

accoglie l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 marzo 2015.

Il Presidente
Pier Giorgio Lignani

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 24/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)